

PROFILI FISCALI DEL COMMERCIO DELLE OPERE D'ARTE

LA TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE

11 MARZO 2026

FRANCO DANTE

**IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE
PLUSVALENZE SULLE OPERE D'ARTE NELLE
DIVERSE FASI DI EVOLUZIONE DELLA
COLLEZIONE: OGGI REALIZZI
PATRIMONIALI, TALVOLTA FRUTTO DI
ATTIVITA' COMMERCIALI OCCASIONALI,
NEL FUTURO FATTISPECIE AUTONOMA DI
REDDITO?**

LA DISCIPLINA ATTUALMENTE IN VIGORE

LE REGOLE FISCALI DEI CAPITAL GAIN SULLE OPERE D'ARTE



- Un *collectible* può essere venduto con una differenza positiva rispetto al costo fiscalmente riconosciuto, generando una plusvalenza
- Nel T.U.I.R. le tipologie di reddito sono tassative e sono suddivise nelle sei categorie tipiche
- Le plusvalenze, se non conseguite in ambito d'impresa o lavoro autonomo, sono collocate nella categoria residuale dei redditi diversi (art. 67 del D.P.R. 917/1986)
- A differenza delle plusvalenze derivanti dalla vendita di altri beni, nell'art. 67 non esiste una voce «lettera *) plusvalenze realizzate dalla vendita di oggetti da collezione, opere d'arte e beni d'antiquariato»



- Pertanto, le vendite di *collectible* sono **realizzi patrimoniali** e le plusvalenze sulle opere d'arte e sui *collectible* **non** generano redditi imponibili

LE REGOLE FISCALI DEI CAPITAL GAIN SULLE OPERE D'ARTE



- L'unico caso in cui le plusvalenze sulle opere d'arte e sui *collectible* costituiscono reddito è quello in cui esse siano riconducibili a [art. 67, comma 1, lett. i)] redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente
- Tenendo da subito presente che possono essere ricompresi in questa nozione di reddito anche i proventi conseguiti *una tantum* in relazione ad attività occasionalmente svolte (anche una sola volta) dal contribuente. In tal senso, nel concetto di reddito non è necessariamente insita la caratteristica della sua riproducibilità



QUESTO È IL (VERO E UNICO) RISCHIO DI IMPOSIZIONE IRPEF NEL CASO DI CESSIONE DI OPERE D'ARTE DA PARTE DI UN COLLEZIONISTA

LE REGOLE FISCALI DEI CAPITAL GAIN SULLE OPERE D'ARTE



- Perché il rischio esista deve innanzitutto essere verificato uno degli elementi essenziali dell'attività di impresa, l'acquisto a titolo oneroso del bene oggetto dell'attività
- Pertanto, non è possibile realizzare plusvalenze nette imponibili a seguito dell'esercizio occasionale di impresa (art. 67, comma 1, lett. i) se l'opera (o il *collectible*) è stata ricevuta in eredità o per donazione

Questo principio è stabilito esplicitamente per legge per gli immobili ricevuti per successione (art. 67, comma 1, lett. b) mentre non vale per quelli ricevuti in donazione, per i quali sembra aver prevalso l'esigenza di evitare abusi a fronte della potenziale rilevanza del fenomeno.

LE FIGURE AGLI ESTREMI: IL COLLEZIONISTA PURO E IL MERCANTE D'ARTE – CONSEGUENZE FISCALI DELLE CESSIONI PER L'UNA, PER L'ALTRA E PER LE FIGURE IBRIDE

IL COLLEZIONISTA PURO E IL MERCANTE D'ARTE



- Anche il collezionista di una collezione «in evoluzione», che compravende opere d'arte (o *collectible* in generale), si qualifica ai due estremi tipici – i soli possibili in base alle norme attuali
- Occasionalmente, il collezionista può diventare mercante d'arte, per poi tornare ad essere collezionista. Allora quella, e solo quella, eventuale plusvalenza sarà imponibile
- **La distinzione si è via via affermata in giurisprudenza, dove è anche sorta la definizione di «speculatore occasionale». Questa è una delle decisioni più datate che la riconosce:**

Comm. Trib. Reg. per la Toscana – Sentenza n. 826 del 09.05.2016

*«La distinzione delle predette figure, fondamentale ai fini fiscali, comporta una, invero, non facile valutazione tra, chi acquista uno dei citati beni per **fini speculativi**, e l'amatore che compra un'opera **per tenercela**, ma, successivamente, la rivende e guadagna senza aver avuto di mira il guadagno, magari per acquistare altra opera d'arte che più lo appassiona»*

- Vedremo le altre ...

IL COLLEZIONISTA PURO E IL MERCANTE D'ARTE



IL COLLEZIONISTA PURO



Collezionista puro

=

Persona fisica,
non imprenditore del
settore



- **PRINCIPIO BASE**

Il collezionista che, al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa, anche occasionale, realizzi plusvalenze sulla cessione di opere, non è soggetto all'IRPEF (né ai conseguenti obblighi dichiarativi)

- **UNICO OBBLIGO DICHIARATIVO DERIVANTE DALLA COLLEZIONE**

Il possesso di opere d'arte detenute all'**estero** deve essere dichiarato (N.B. il valore – storico o di mercato - non è imponibile ai fini IVIE e IVAFE)

- **CAUTELA DA UTILIZZARE**

La possibilità di ricadere nell'attività commerciale non esercitata abitualmente (art. 67, lett. i) D.P.R. 917/1986) **esiste**, occorre evitarne i comportamenti tipici

IL COLLEZIONISTA PURO: OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE



- L'obbligo di compilazione del modello RW sussiste per ogni anno, o frazione di anno, di detenzione all'estero. Non si applica il principio, valevole per gli immobili, secondo cui l'adempimento viene meno se non sono intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta (art. 4, comma 3, D.L. n.167/1990)

Circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013

*«Per le altre attività patrimoniali detenute all'estero, diverse dagli immobili, per le quali non è dovuta l'IVIE, il contribuente deve indicare il **costo d'acquisto**, risultante dalla relativa documentazione probatoria, ovvero il **valore di mercato** all'inizio di ciascun periodo d'imposta (ovvero al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso)»*

- Pertanto, a discrezione del contribuente, il valore delle opere d'arte da indicare nel quadro RW è il costo d'acquisto, ovvero il valore di mercato

IL COLLEZIONISTA PURO: OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE



Circolare n. 38 del 23 dicembre 2013

- Se per la detenzione del bene estero si utilizza una società *off-shore* (non interposta) situata in un Paese «non collaborativo», l'indicazione nel quadro RW avviene seguendo il principio *look-through*



rilevanza del valore dei beni detenuti dalla società

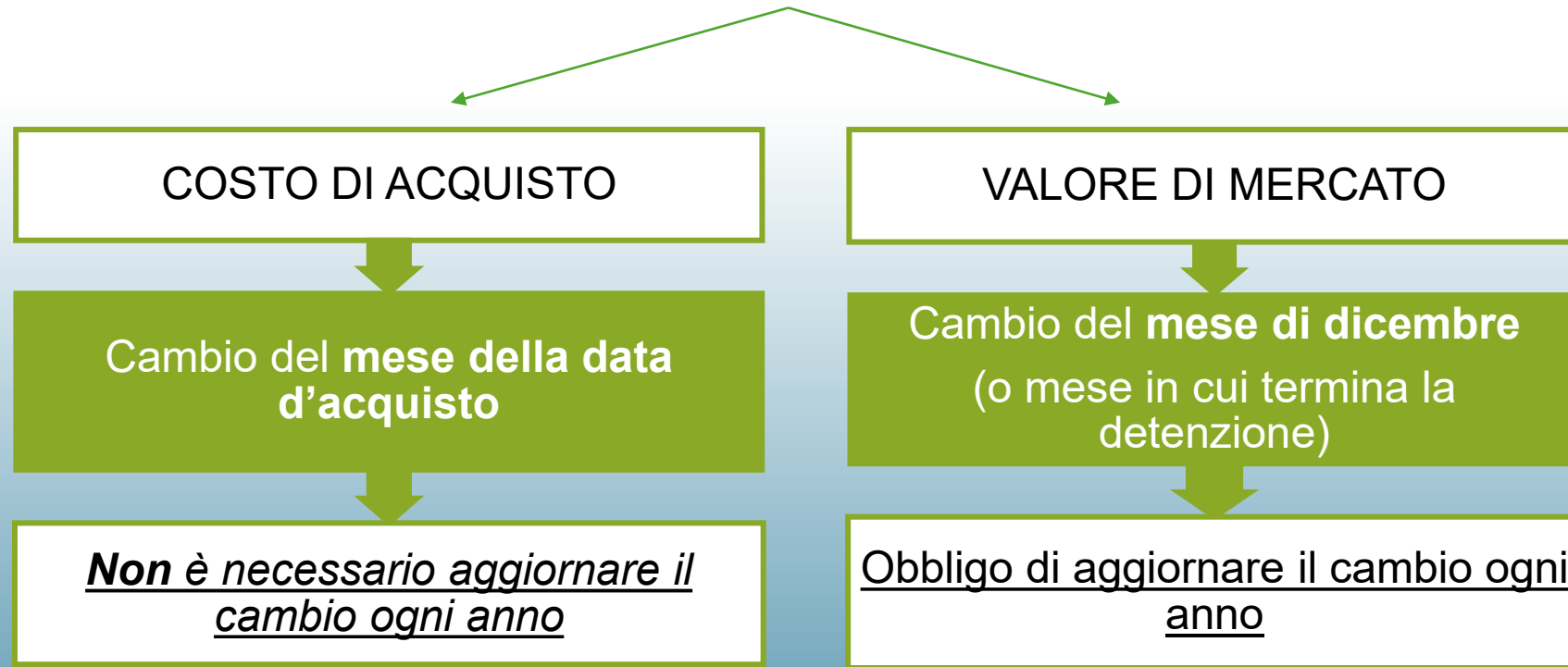
(irrilevanza del valore della partecipazione)



è necessario avere in evidenza i valori (di cui sopra) delle singole opere, da esibire su richiesta dell'Amministrazione Finanziaria

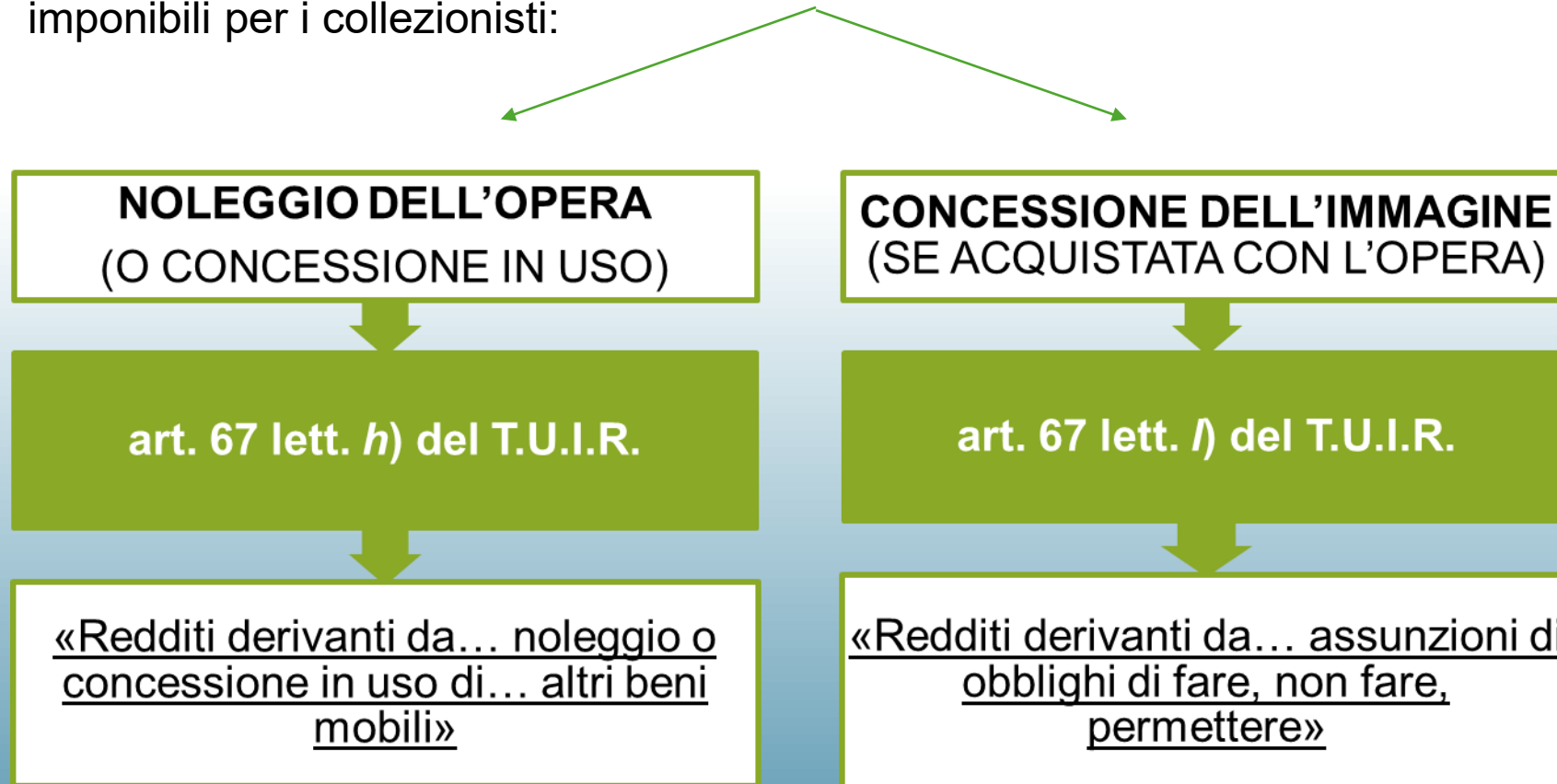
IL COLLEZIONISTA PURO: OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE

La **risoluzione n. 77 del 16 settembre 2016** rappresenta l'unica evoluzione nota dell'obbligo:
se il valore dell'opera è espresso in valuta estera



IL COLLEZIONISTA PURO: IPOTESI RESIDUALI DI REDDITO

Esistono casi residuali in cui le opere d'arte possono dare luogo a redditi imponibili per i collezionisti:



IL MERCANTE D'ARTE DISSIMULATO



- PRINCIPIO BASE

Il collezionista che, esercitando professionalmente un'attività d'impresa, realizzi plusvalenze sulla cessione di opere, assume la veste di imprenditore individuale, è soggetto alla tassazione dei redditi d'impresa (art. 55 del D.P.R. 917/1986) e diviene soggetto passivo ai fini IVA (art. 4 del DPR 633/1972)

Mercante d'arte

=

Imprenditore del settore



- CAUTELE DA OSSERVARE

Agli effetti fiscali si prescinde dal requisito organizzativo, che invece costituisce elemento tipico agli effetti civilistici (art. 2082 cod. civ.), e si esige invece che l'attività svolta sia caratterizzata dalla professionalità abituale, ancorché non esclusiva

- TUTTI GLI OBBLIGHI DICHIARATIVI DELL'IMPRENDITORE

Si applicano, dall'obbligo di avere una Partita IVA in poi

LA FIGURA INTERMEDIA: IL COLLEZIONISTA DINAMICO, UNA FATTISPECIE PIU' A RISCHIO DI ACCERTAMENTO

IL COLLEZIONISTA DINAMICO

Tra le figure agli estremi *A)* e *B)* si può collocare un terzo tipo di collezionista

Status A
Collezionista puro

Attività di **realizzo** patrimoniale



ipotesi di imponibilità delle plusvalenze

Status C
Collezionista dinamico

possibile attività commerciale
occasionale (art. 67, lett. *i*) del
D.P.R. 917/86)

Status B
Mercante d'arte

attività d'impresa **abituale**



Resta ferma la bipartizione: ai fini fiscali esiste solo il collezionista puro e il mercante dissimulato! Il collezionista dinamico è un collezionista maggiormente a rischio di effettuare isolate operazioni commerciali, che possono dar luogo a redditi diversi

IL COLLEZIONISTA DINAMICO



- DEFINIZIONE IN BASE ALL'ATTIVITA' SVOLTA

Creazione progressiva di una collezione e il suo miglioramento attraverso la compravendita di opere, nonché la sua valorizzazione mediante catalogazione, prestiti ad istituzioni e musei e altre attività di gestione attiva

Collezionista dinamico

=

Persona fisica, non
imprenditore del settore



- PRINCIPIO BASE

Il collezionista che, in modo solo **occasionale** compravendendo opere d'arte – **al fine di trarne profitto** – realizzi plusvalenze è soggetto alla tassazione dei redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. i) del D.P.R. 917/1986)

Ad oggi, solo grazie alla giurisprudenza, è possibile identificare una serie di elementi rivelatori tipici che in sede di verifica tributaria possono essere utilizzati, dall'Agenzia e dal contribuente, come indici della professionalità della compravendita (occasionale) di opere d'arte ovvero della sua assenza.

LA GIURISPRUDENZA: UN'EVOLOUZIONE TESA A COLMARE IL VUOTO NORMATIVO. AFFINAMENTI PROGRESSIVI E «LO STATO DELL'ARTE»

LUNGHI ANNI DI GIURISPRUDENZA ALTALENANTE E LA RISPOSTA DEL MINISTERO



Risposta a interrogazione parlamentare del 21.03.2019

«I redditi derivanti dalla cessione di opere d'arte possono essere assoggettati ad imposizione ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del TUIR, laddove qualificabili come redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

Ai fini dell'applicazione di quest'ultima disposizione è, tuttavia, necessario provare lo svolgimento di un'attività commerciale, ancorché di carattere occasionale, e tale dimostrazione implica sovente complesse attività di analisi, dagli esiti spesso incerti, finalizzate a ricostruire una pluralità di atti – anche compiuti nell'arco di diversi anni – tra loro collegati e preordinati al conseguimento di un reddito attraverso la cessione dei beni in questione»

GIURISPRUDENZA: LA SENTENZA CHE HA FATTO CHIAREZZA (1/2)



Cassazione, Ordinanza n. 6874 del 21.02.2023, depositata l'08.03.2023

«Preso atto che il Testo Unico delle imposte sui redditi non prevede una normativa specifica sulla tassazione delle compravendite di opere d'arte effettuate dai privati, va definito come



mercante di opere d'arte colui che professionalmente e abitualmente ne esercita il commercio anche in maniera non organizzata imprenditorialmente - col fine ultimo di trarre un profitto dall'incremento del valore delle medesime opere; come



speculatore occasionale, chi acquista occasionalmente opere d'arte per rivenderle allo scopo di conseguire un utile



il collezionista è, infine, chi acquista le opere per scopi culturali, con la finalità di incrementare la propria collezione e possedere l'opera, senza l'intento di rivenderla generando una plusvalenza. L'interesse del collezionista è quindi rivolto non tanto al valore economico della res quanto a quello estetico-culturale, per il piacere che il possedere le opere genera, per l'interesse all'arte, per conoscere gli artisti, per vedere le mostre.

GIURISPRUDENZA: LA SENTENZA CHE HA FATTO CHIAREZZA (2/2)



Cassazione, Ordinanza n. 6874 del 21.02.2023, depositata l'08.03.2023



«Con riguardo alla casistica di cui sopra, il sistema fiscale italiano prevede, come anticipato, conseguenze differenti:



per il primo (il mercante d'arte) si è in presenza di redditi d'impresa ex artt. 55 ss. T.U.I.R. e di passività ai fini IVA come previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4.



Lo speculatore occasionale potrà generare i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. i), T.U.I.R. non trovando però assoggettamento ai fini IVA per mancanza del requisito dell'abitudine.

Il collezionista invece non sarà soggetto ad alcuna imposizione. La dottrina ha enucleato gli elementi su cui fondare la diversa qualificazione, quali: lo scopo dell'acquisto, la frequenza e il numero delle transazioni, la durata del possesso, le attività finalizzate a facilitare la vendita e infine l'esame delle ragioni che hanno portato all'alienazione.»

GIURISPRUDENZA: I PRINCIPI AFFERMATI NEL TEMPO



LA VENDITA A PREZZI SOTTO IL MERCATO ESCLUDE L'ATTIVITÀ COMMERCIALE
Commissione Tributaria Regionale Venezia, Sentenza n. 279 del 22.02.2016
Commissione Tributaria Regionale Toscana, Sentenza n. 826 del 09.05.2016



LA VENDITA TRAMITE CASA D'ASTE NON È IDONEA A CONFIGURARE ATTIVITÀ COMMERCIALE OCCASIONALE Commissione Tributaria I grado Trentino Alto Adige, Sentenza n. 191/2017



IL REALIZZO PATRIMONIALE Cassazione, Sentenza n. 10117 del 10.11.2022, depositata il 17.04.2023



NON SUSSISTE INTENTO SPECULATIVO SE L'AMMINISTRAZIONE NON LO DIMOSTRA CON PROVE E NON SOLO CON INDIZI Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, Sentenza n. 219 del 21.01.2026

GIURISPRUDENZA: I PRINCIPI AFFERMATI NEL TEMPO



LA VENDITA IN BLOCCO È REALIZZO PATRIMONIALE

Commissione Tributaria Provinciale Torino, Sentenza n. 351 del 19.04.2018

Commissione Tributaria Regionale Piemonte, Sentenza n. 637 del 14.05.2019



RILEVANZA DELLA FINALITÀ DELLA VENDITA A CONFIGURARE IL MERO REALIZZO PATRIMONIALE Commissione Tributaria II grado Trentino Alto Adige, Sentenza n. 59 del 11.06.2019



LA PREORDINAZIONE, OVVERO L'INTENZIONE GIA' PROGRAMMATA DI VENDERE INDIVIDUA L'INTENTO SPECULATIVO Corte di Giustizia Tributaria di I grado Roma, Sentenza n. 12832 del 10.09.2025



L'ORGANIZZAZIONE NON È ELEMENTO ESSENZIALE DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA AI FINI FISCALI Cassazione, Ordinanza n. 1603 del 04.07.2023 depositata il 16.01.2024

GIURISPRUDENZA: I PRINCIPI AFFERMATI NEL TEMPO



LA MOLTEPLICITÀ DI OPERAZIONI DI PER SE' QUALIFICA LO SPECULATORE OCCASIONALE
Cassazione, Sentenza n. 19363 del 21.06.2024, depositata 15.07.2024 (Sentenza Monet)



RILEVANZA DEGLI ATTI COORDINATI AD INCREMENTARE IL VALORE DEL BENE Cassazione,
Sentenza n. 21776 del 20.10.2011



ANCHE UNA SOLA OPERAZIONE SPECULATIVA PUO' DAR LUOGO A REDDITO IMPONIBILE
Cassazione, Sentenza n. 21776 del 20.10.2011



RILEVANZA DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEL COLLEZIONISTA Commissione Tributaria
Provinciale Roma, Sentenza n. 2337 del 22.02.2022

COLLEZIONISTA PURO, MERCANTE OCCASIONALE, MERCANTE DISSIMULATO ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA PREVALENTE



- Per tracciare la linea di demarcazione fra le tre diverse figure fiscali occorre **ancora oggi** fare un'analisi **caso per caso** attraverso l'uso di **indicatori**, comuni alla giurisprudenza consolidata, quali:
- L'acquisto a titolo oneroso delle opere
- La frequenza delle operazioni
- La brevità del periodo di detenzione
- L'entità della plusvalenza
- L'intensità dell'attività di valorizzazione delle opere
- Il numero degli acquirenti (cessione in blocco vs cessione ai singoli migliori offerenti)
- La presenza di un apparato organizzativo (attività diretta vs utilizzo casa d'asta/galleria)
- L'attività lavorativa del collezionista (chirurgo vs. critico d'arte/gallerista)

LA RIFORMA FISCALE IN DIVENIRE: INTRODUZIONE DI UNA DISCIPLINA SPECIFICA DEI CAPITAL GAIN SU OPERE D'ARTE

LA DELEGA AL GOVERNO PER L'INTRODUZIONE DI UNA DISCIPLINA SULLE PLUSVALENZE



La legge 111/2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale), all'articolo 5 (Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche) stabilisce che

«1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche:

...

per i redditi diversi:

3) l'introduzione della disciplina sulle plusvalenze conseguite dai collezionisti, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, nonché, più in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative, escludendo i casi in cui è assente l'intento speculativo, compresi quelli delle plusvalenze relative ai beni acquisiti per successione e donazione»

LA DELEGA AL GOVERNO PER L'INTRODUZIONE DI UNA DISCIPLINA SULLE PLUSVALENZE



In base alla sopracitata legge delega per la riforma, si intende introdurre una norma che preveda espressamente la tassazione delle plusvalenze sulle opere d'arte in presenza di un **INTENTO SPECULATIVO**, escludendo in ogni caso quelle relative ai beni acquisiti per successione o donazione.

Come indicato nella relazione illustrativa alla legge delega:

«L'intervento ha la finalità di porre rimedio alla situazione di incertezza oggi esistente al riguardo anche nell'ambito della giurisprudenza di merito e di legittimità»

MA

il riferimento all'intento speculativo (o alla sua assenza) solo con l'introduzione di casi oggettivi tassativamente individuati potrà porre rimedio alla vigente situazione di incertezza.

LA DELEGA AL GOVERNO PER L'INTRODUZIONE DI UNA DISCIPLINA SULLE PLUSVALENZE



Piuttosto di fare ancora riferimento all'ambigua fattispecie dell'intento speculativo – molto arduo da oggettivare – il Governo dovrebbe disciplinare l'imponibilità delle plusvalenze introducendo una nuova lettera nell'art. 67 comma 1 del TUIR che le renda imponibili (con chiare modalità di determinazione della plusvalenza, tenendo conto di tutti i costi documentati), **escludendo quelle:**

- **[previsto nella legge delega]** relative ad opere pervenute per **successione**
- **[previsto nella legge delega]** relative ad opere pervenute per **donazione genuina**
- **[previsto nella relazione illustrativa alla legge delega]** relative ad opere oggetto di una **permuta**
- **[previsto nella relazione illustrativa alla legge delega]** relative ad opere il cui **corrispettivo** sia **reinvestito** entro un congruo lasso temporale in altre opere d'arte
- **[auspicato]** relative ad opere acquistate oltre [●] **[5 per analogia con gli immobili?]** anni prima della rivendita

LA DELEGA AL GOVERNO PER L'INTRODUZIONE DI UNA DISCIPLINA SULLE PLUSVALENZE



Così facendo, si otterrebbe maggiore chiarezza e facilità di applicazione dell'imposta: **ferma restante la figura del mercante dissimulato**, che esercita abitualmente l'attività di impresa senza dichiararlo, l'individuazione dell'intento speculativo varrebbe soltanto **per distinguere il collezionista puro dal collezionista speculatore occasionale** e per attribuire a quest'ultimo un reddito diverso, disciplinato con una nuova lettera dell'art. 67, comma 1, T.U.I.R., **soltanto nei casi in cui non si applichino le cause di esclusione.**



www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos